

## **Legge regionale n. 15 del 07 marzo 1989 ( Vigente dal 01/01/2019 )**

"Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose. Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione". <sup>[1]</sup>

### **Sommario:**

#### **Art. 1.**<sup>[2]</sup>

*(Finalità)*

##### **1.**

La presente legge regionale disciplina i rapporti intercorrenti tra insediamenti abitativi e servizi religiosi ad essi pertinenti, nel quadro delle attribuzioni spettanti rispettivamente ai Comuni ed agli Enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose che abbiano una presenza organizzata, diffusa e consistente a livello nazionale ed un significativo insediamento nella comunità locale di riferimento.

#### **Art. 2.**

*(Attrezzature religiose)*

##### **1.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, lett. b) del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, e dell'art. 21, punto 1), lett. b), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, **sono attrezzature di interesse comune di tipo religioso gli edifici di culto e le pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso.**

##### **2.**

In relazione al disposto dell' art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modificazioni e dell'art. 51, punto 2), lett. m), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, le attrezzature di cui al precedente comma 1 costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto.

#### **Art. 3.**

*(Aree destinate alle attrezzature religiose)*

##### **1.**

In fase di formazione e revisione degli strumenti urbanistici generali, le aree destinate ad accogliere le attrezzature religiose sono specificatamente individuate, sulla base delle esigenze locali e valutate le istanze avanzate dalle Confessioni religiose, nell'ambito della dotazione complessiva di attrezzature per interesse comune assicurata ai sensi dell'art. 21, punto 1), lett. b), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni.

##### **2.**

Le aree di cui sopra sono assegnate con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, alle varie confessioni religiose, in relazione alla loro presenza.

#### **Art. 4.**

*(Riserva di quote dei proventi derivanti da oneri per opere di urbanizzazione secondaria e loro destinazione)*

**1.**

Con riferimento all' art. 51, lett. m), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , e successive modificazioni ed integrazioni, all'interno del fondo speciale per le opere di urbanizzazione, di cui all' art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , è annualmente riservata ed eventualmente accantonata dai Comuni una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria per gli interventi relativi alla categoria di opere concernenti **le attrezzature religiose**, così come **individuata all'art. 2 della presente legge**.

**2.**

Tale **quota è definita annualmente dal Consiglio Comunale** con adeguata motivazione, **tenuto conto delle domande** corredate di programmi, anche pluriennali, presentati ai sensi del successivo art. 5 e **della consistenza delle confessioni religiose richiedenti**.

**3.**

Gli interventi realizzabili con la quota di cui al comma 2 consistono in **opere di straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione e ampliamento, di eliminazione totale o parziale delle barriere architettoniche** che sono di ostacolo alla vita di relazione dei minorati, ai sensi del D.P.R. 384/78 , nonché in opere di nuova realizzazione. Le opere di nuova realizzazione sono ammissibili solo se poste in aree territoriali che presentino significativi incrementi di popolazione.

**Art. 5.**

*(Assegnazione dei proventi da urbanizzazione secondaria)*

**1.**

Per concorrere alla ripartizione della quota, come determinata ai sensi del comma 2 dell'art. 4, **i legali rappresentanti delle confessioni religiose**, autorizzati a norma degli ordinamenti interni delle stesse, **presentano domanda al Sindaco del Comune entro il 31 ottobre di ogni anno**, correlandola con la documentazione del fabbisogno e con i progetti planivolumetrici delle opere con i relativi preventivi, comprensivi dei costi della progettazione, nonché formulando eventuali proposte in ordine alla priorità, all'ammontare ed alle forme del concorso richiesto.

**2.**

**Il Consiglio Comunale, in presenza di necessità rilevate dal Comune e di eventuali domande avanzate, in sede di approvazione del bilancio, adotta un programma ove sono determinate le opere beneficiarie, nonché l'ammontare e la forma del concorso comunale.**

**3.**

Il programma dovrà **privilegiare gli interventi di recupero e ristrutturazione degli edifici a valenza storica, artistica e culturale, nonché tener conto delle priorità indicate all'atto della domanda, nell'ambito di una valutazione complessiva sulle destinazioni di spesa dell'intero ammontare degli oneri.**

**4.**

L'erogazione **dell'80% del contributo** annuale avviene **entro 30 giorni** dalla adozione del programma di cui al comma 2, nel caso di opere già iniziate, ovvero entro 30 giorni **dalla dichiarazione di inizio lavori, il saldo** è liquidato previa presentazione del rendiconto delle spese

relative all'opera finanziata, a firma della direzione dei lavori e del rappresentante legale della confessione religiosa beneficiaria dell'intervento.

**5.**

La concessione del contributo di cui al precedente comma è subordinata alla presentazione di piani che prevedono l'eliminazione delle barriere architettoniche ove tecnicamente possibile.

**6.**

I contributi deliberati dai Comuni, qualora i lavori non siano iniziati, salvo causa di forza maggiore, entro 24 mesi dall'assegnazione dei contributi stessi, sono revocati e reintegrati nel fondo di cui all' art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .

**7.**

Il programma di cui al comma 2, predisposto sulla base delle necessità rilevate dal Comune, oppure delle eventuali domande presentate, è inserito, per memoria ed in occasione della prima modificazione utile, sia nel Programma Operativo delle Opere e degli Interventi Pubblici ex art. 37 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni sia nel Programma Pluriennale di Attuazione ex art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , per i Comuni che ne sono dotati.

**Art. 6.**<sup>[3]</sup>

(...)

**Art. 7.**<sup>[4]</sup>

(...)

**Art. 8.**<sup>[5]</sup>

(...)

---

Note:

<sup>[1]</sup>

*Il titolo è stato modificato ad opera del comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 11 del 2018.*

<sup>[2]</sup> L'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 39 del 1997.

<sup>[3]</sup> L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 11 del 2018.

<sup>[4]</sup> L'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 11 del 2018.

<sup>[5]</sup> L'articolo 8 è stato abrogato dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 11 del 2018.